



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

Cassa Forense ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al requisito soggettivo della REGOLARITÀ DICHIARATIVA E CONTRIBUTIVA.

- La **regolarità dichiarativa** è ritenuta di semplice interpretazione perché consiste nell'invio alla Cassa delle dichiarazioni reddituali annuali mediante i modelli 5 che, negli ultimi anni, avviene per via telematica.

- Più complessa è l'interpretazione del concetto di **regolarità contributiva** che va interpretato anche alla luce del contesto normativo in cui è menzionato.

a) Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha ritenuto che, in caso di assistenza indennitaria di cui all'art. 14, lett. a) n. 1 del nuovo regolamento, così come in caso di rilascio del D.U.R.C., l'accertamento del requisito della regolarità contributiva sia limitato alla congruità dei versamenti contributivi effettuati nei confronti della Cassa in via diretta (minimi e autoliquidazione).

b) Non rilevano, pertanto, né le somme non scadute, anche per effetto di rateazioni già accordate, né eventuali sanzioni e interessi per ritardati pagamenti.